

N. R.G. 199/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 199/21 promossa da:

GONZO CLAUDIA, residente in residente in Trento, via Galleria Adria n° 3
rappresentata e difesa dall'avv. Federica Costanzi

PARTE ATTRICE

C O N T R O

CONSORTELA ARZONGA (MONTE DENOMINATO CONSORTELLA
ARZONGLA), in persona del direttore Andrea Penasa, residente in Rabbi, fraz. San
Bernardo, località Penasa, n° 258
rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Giandomenico Falcon, Fabio Corvaja e Marco
Falcon

PARTE CONVENUTA

E

PENASA ANDREA, residente in Rabbi (TN), fraz. San Bernardo, località Penasa n.
258

MAGNONI RAFFAELE, residente in Rabbi (TN), fraz. San Bernardo, località
Penasa n. 244/B
rappresentati e difesi dagli avvocati prof. Giandomenico Falcon, Fabio Corvaja e Marco
Falcon

INTERVENUTI

OGGETTO:

usucapione

CONCLUSIONI:



Parte attrice così conclude:

“in via preliminare

accertare e dichiarare la carenza di legittimazione e dell'interesse ad agire degli interventori Panasa Andrea e Magnoni Raffaele di cui all'atto di intervento di data 22 aprile 2021, per i motivi dedotti nella prima memoria ex art. 183 comma 6 cpc di data 3 giugno 2021;

nel merito comunque respinta ogni avversaria domanda come spiegata nella comparsa di costituzione e risposta di data 15 aprile 2021 e nell'atto di intervento di data 22 aprile 2021 accertarsi e dichiararsi che l'attrice GONZO Claudia nata a Bolzano il 16 luglio 1949 e residente a Trento, Via Galleria Adria n. 3, codice fiscale GNZ CLD 49L56 A952D, è divenuta proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, della neo p.ed. 1805 C.C. Rabbi di mq 128, parte di edificio ed andito come individuata nel tipo di frazionamento nr. 263/2020 dell'Ufficio Catasto Fondiario di Malè' di intavolata proprietà della Consortela Arzongla.

Ordinarsi le conseguenti operazioni tavolari.

Con vittoria di spese, diritti, onorari, I.V.A. e C.N.P.A. in caso di opposizione.

In via istruttoria parte attrice insiste nelle istanze già dedotte nella II memoria ex art. 183 comma 6 cpc di data 2 luglio 2021 e nella III memoria ex art. 183 comma 6 cpc di data 23 luglio 2021, ribadendo la richiesta di autorizzazione al deposito di documenti di cui all'istanza di data 1 febbraio 2022”

Parte convenuta così conclude:

“- in via principale: accertata la natura collettiva dei terreni della Consortela Arzongla, e dunque la loro inusucapibilità, rigettare la domanda articolata dalla sig.ra Gonzo siccome infondata in fatto e in diritto;

- in via subordinata: accertare che il presunto titolo di acquisto extra tavolare della sig.ra Gonzo non può prevalere sugli acquisti operati sulla fede del libro medio tempore intervenuti, e conseguentemente rigettare la domanda articolata dalla sig.ra Gonzo siccome infondata in fatto e in diritto;

- in ogni caso: rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto;

- in via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie di controparte, e in particolare quelle testimoniali e l'istanza di produzione tardiva del 1° febbraio 2022.

Con vittoria di spese e onorari”

Gli intervenuti così concludono:



“- in via principale: accertata la natura collettiva dei terreni della Consortela Arzongla, e dunque la loro inusucapibilità, rigettare la domanda articolata dalla sig.ra Gonzo siccome infondata in fatto e in diritto;

- in via subordinata: accertare che il presunto titolo di acquisto extra tavolo della sig.ra Gonzo non può prevalere sugli acquisti operati sulla fede del libro medio tempore effettuati – in particolare, rispetto a quelli degli intervenienti –, e conseguentemente rigettare la domanda articolata dalla sig.ra Gonzo siccome infondata in fatto e in diritto;

- in ogni caso: rigettare tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto;

- in via istruttoria: rigettare tutte le istanze istruttorie di controparte, e in particolare quelle testimoniali e l'istanza di produzione tardiva del 1° febbraio 2022.

Con vittoria di spese e onorari”

FATTO E DIRITTO

Premesso di godere e possedere *uti dominus* da oltre venti anni in modo pubblico, pacifico, ininterrotto, una porzione di terreno, con ivi eretta porzione di fabbricato, costituente parte della p.f. 2563/1 in P.T. 356 C.C. Rabi, di intavolata proprietà della Consortela Arzongla (e attualmente identificata con la neo p.ed. 1805 C.C Rabbi di mq 128 nel tipo di frazionamento nr. 263/2020), e di essere stata certa fino a qualche mese prima che la p.ed. 1445 e la p.f. 2322/1 intestate a suo nome fossero esattamente corrispondenti alle realtà da lei utilizzate fin dal relativo atto di acquisto dd. 4.12.1984, nell'atto citazione dd. 20.1.2021 Gonzo Claudia esponeva, in estrema sintesi, che:

- nel detto atto di vendita era stato fatto riferimento alla sola p.f. 2322/1, descritta come “*prato con maso*”;
- tale particella era stata escorporata dalla P.T. 249 e trasportata in P.T. 2240, con successiva erezione della p.ed. 1445, di talché ella era poi risultata proprietaria intavolata della p.f. 2322/1 prato e della p.ed. 1445 rustico;
- negli anni successivi aveva provveduto, a sue cure e spese, alla completa ristrutturazione del maso p.ed. 1445 e all'edificazione, sulla p.f. 2322/1, di una legnaia e di una recinzione di legno a delimitazione degli immobili da lei posseduti sin data di acquisto;
- soltanto di recente si era avveduta che parte del rustico era stato erroneamente edificato dai precedenti proprietari anche sull'adiacente p.f. 2563/1, di intavolata proprietà della Consortela Arzongla;
- anche parte dell'andito da lei utilizzata e recintata insisteva sulla detta p.f. 2563/1;



- il fondo da lei posseduto *uti dominus* da oltre venti anni era accessibile soltanto attraverso un cancello chiuso con serratura, sicché non vi potevano entrare terzi senza il suo consenso;
- le Consortele della Val di Rabbi sono comunioni di diritto privato, come tali riconosciute nei decreti del Commissario Regionale degli Usi Civici ai sensi della legge 6 giugno 1927 sulla liquidazione degli usi civici;
- trattasi di comunioni senza quote (cd. “*comunione a mani riunite*”), come previsto nel diritto germanico;
- la natura privata dell’associazione Consortela Arzongla si desume anche dal suo regolamento.

Pertanto, Gonzo Claudia conveniva in giudizio la Consortela Arzongla, in persona del direttore pro tempore, per chiedere di accertare e dichiarare che essa attrice era divenuta proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, della neo p.ed. 1805 C.C. Rabbi di mq. 128, parte di edificio e andito, come individuata nel tipo di frazionamento nr. 263/2020 dell’ufficio Catasto Fondiario di Malè.

Costituitasi in giudizio in persona del suo direttore, la Consortela Arzongla contestava in fatto e in diritto la prospettazione dell’attrice, assumendo innanzi tutto che la porzione di fondo oggetto di causa, rientrando nell’ambito applicativo della legge n° 168 del 2017 sui domini collettivi, non è suscettibile di usucapione e, in subordine, che la declaratoria invocata incitazione è in ogni caso preclusa dal disposto dell’art. 5, r.d. 28 marzo 1929, n° 499, di talché concludeva chiedendo il rigetto della domanda spiegata da controparte.

Con atto di intervento depositato il 22.4.2021, di contenuto sostanzialmente coincidente con quello della comparsa di costituzione della Consortela Arzongla, si costituivano in giudizio Penasa Andrea e Magnoni Raffaele “*per aderire, quali partecipanti e anche ex art. 105, secondo comma, c.p.c., alla posizione della Consortela Arzongla, e, in subordine, altresì per difendere i propri diritti di condomini*” nel caso in cui “*una situazione di condominio*” fosse stata riconosciuta dal tribunale.

Va in primo luogo rilevata la legittimazione dei due intervenuti a partecipare al presente giudizio per la decisiva e assorbente considerazione che costoro, essendo residenti in località Penasa (come provato *per tabulas* dall’allegata certificazione (v. doc. n° 6) e, in quanto tali, partecipanti alla Consortela Arzongla in base alle disposizioni statutarie della stessa (v. infra), sono titolari di un concreto e attuale interesse giuridico a sostenere le ragioni della convenuta, essendo di tutta evidenza che, a prescindere da ogni altro rilievo, un



eventuale accoglimento della domanda attorea comporterebbe una riduzione dell'area oggetto di proprietà comune e, quindi, dei correlativi diritti di godimento di ogni consorte.

Nel merito la domanda di parte attrice non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Entrambe le parti hanno allegato il “*Regolamento Monte Consortela Arzongla di Rabbi*” (l'attrice come doc. n° 13 della citazione e la convenuta come doc. n° 2 della comparsa di costituzione), indicandolo nei rispettivi indici dei documenti prodotti come “*statuto*”, salvo poi l'attrice a evidenziare che in realtà “*la Consortella Arzongla non è governata da uno statuto, ma solo da un regolamento*” (v. pag. 19 della memoria depositata ex art. 183, 6° co., n° 1 c.p.c.).

Trattasi di atto che, come lo statuto delle associazioni, detta le norme che regolano la vita interna della Consortela, disciplinandone, quindi, fra l'altro, l'amministrazione, la rappresentanza nei confronti dei terzi e le risorse finanziarie.

Nella parte iniziale si legge, per quanto qui rileva, “*il monte denominato Consortella Arzongla, in Rabbi...è una proprietà proindivisa delle famiglie dimoranti nelle frazioni di Penasa, Val, Stabulum, ed il possesso di detto monte è radicato sui fondi rustici (campagna) e sui fabbricati situati entro il circondario delle suddette frazioni*”, ciò significando che, ai fini del godimento dei beni oggetto del diritto dominicale intestato alla Consortela, non è sufficiente la proprietà di fondi ubicati all'interno delle dette frazioni, ma è necessaria anche la residenza in tale ambito territoriale e, quindi, l'effettivo inserimento nella relativa comunità locale, deponendo significativamente in tal senso il termine “*dimoranti*”.

Il contenuto della detta premessa, valutato nel suo complesso e unitamente all'allegata visura tavolare (v. doc. n° 1 di parte attrice), da cui si evince che la p.f. 2536/1 oggetto di causa è intestata alla parte convenuta nella sua interezza senza menzione di quote (che, invece, caratterizzano la comunione ordinaria disciplinata dagli artt. 1100 e ss. del vigente codice civile), appare di per sé evocativo di quelle forme di “*proprietà collettiva di gruppi familiari stanziati in territori montani (soprattutto - ma non solo - nell'arco alpino) aventi ad oggetto beni agro-silvo-pastorali, disciplinate essenzialmente dai propri statuti e consuetudini*” (così, in motivazione, Cass., n° 7021/2016) e, quindi, corrispondenti a “*comunioni familiari...non suddivisibili per quote ideali e, quindi, neppure scindibili affatto diverse dalla comunione romana (la quale ultima descrive, invece, una situazione tendenzialmente transeunte, votata allo scioglimento sia per il carattere intrinsecamente individuale della proprietà, sia per la progressiva frammentazione delle quote cui la destina*



nel tempo la successione ereditaria)” (così, in motivazione, Cass., n° 24978/2018), dunque assimilabile alla comunione a mani riunite di tipo germanico.

E in effetti, stando alla documentazione in atti, da tempo la Consortela Arzongla si manifesta come collettività di persone organizzata per la gestione e l’uso dei terreni dell’omonimo monte, deponendo in tal senso il documento n° 7 di parte convenuta (indicato nell’indice come *“trascrizione di antichi documenti posseduti dalla Consortela Arzongla”*) - da cui sembra potersi desumere che nel dicembre 1850 *“i consorti del Monte Arzongla”* pagavano una somma di denaro per il godimento della montagna, in passato di proprietà del monastero di San Lorenzo e da questo concesso in affitto *“alla comunità di Croviana sino al primo Cinquecento, quando le subentrarono i Thun di Caldés-Samoclevo fino a metà Ottocento”*, come asserito nel documento n° 8 di parte convenuta.

Nello stesso senso depongono sia l’allegata pronuncia della Imperial Regia Commissione Provinciale per l’affrancazione e il regolamento degli oneri fondiari del 29 marzo 1886 (v. doc. n° 12 di parte convenuta), ove si legge, per quanto qui rileva, *“tutto il restante di prodotti forestali percepibile dal monte medesimo [Arzongla, n.e.] come legna, strame, tremontina ecc., spetta in conformità al possesso praticato fin da tempi immemorabili, per diritto di servitù ai possessori degli stabili siti nel circondario dei quartieri di Penasa, Stablum e Val”* e che costoro *“godono altresì giusta la consuetudine antica il diritto di servitù di pascolo, a carico del monte in discorso, diritto esercitabile dalla fine di settembre al 3 di maggio con ogni specie di bestiame, mantenuto nei loro masi, coi prodotti delle campagne e prative annessevi, e ciò tutto senza obbligo di contro prestazione qualsiasi, ai proprietari dell’ente servente, ai quali però compete il diritto di compascolo, anche fuori dello spazio di tempo della malgaggione, per rispettivo loro bestiame”* (il che portò *“i consorti proprietari della Malga Palù e precisamente della montagna sopra descritta”* a cedere *“in assoluta proprietà ai consorti delle frazioni di Penasa, Stablum e Val...una porzione della predetta montagna”*, identificata nella particella 5249, poi divenuta 5249/2 (v. verbale di impianto n. 1216/1932 (doc. n° 42 di parte attrice); sia il provvedimento del Commissario degli usi civici n° 333/1936 dd. 20.2.1936 (v. doc. n° 6 di parte convenuta), ove si dà atto che *“le terre [fra cui la p.f. 2563/1 oggetto di causa, n. e.] ora possedute da dette comunioni”* [ossia la Consortela Palù e la Consortela Arzongla, n.e.] *erano un tempo demanio del Comune di Croviana”*, che con atto del 1502 le alienò al Conte Antonio Tono, dalla cui famiglia passarono poi *“alle comunioni di privati Arzongla e Palù”*, e ciò *“in seguito a un’investitura”* (che nella società medievale corrispondeva all’immissione nel



possesso di un fondo compiuto dal signore feudale), risalente al 1681 (*“da parte della Contessa Anna Barbara de Tono...ad Antonio e Gianpietro Penasa e Giorgio e Domenico da Stabulum”*) secondo quanto riportato nel verbale di impianto relativo alla Consortela Malga Palù (v. doc. n° 42 di parte attrice) richiamato in quello n° 550/1932 riguardante la Consortela Arzongla (v. doc. n° 41 di parte attrice).

La detta pronuncia dd, 29.3.1886 risulta menzionata in quest'ultimo verbale di impianto che, nella parte qui rilevante (preceduta dalla intestazione *“Rilievo dei diritti di proprietà”*), testualmente recita *“Consortela Arzongla della p.f. 5249/2 in base all'usucapione ed all'atto di affrancazione e regolamento degli oneri fondiari 21/1, arch. 29/3/1886 n. 96 III sez.; delle rimanenti particelle in base all'usucapione e per la p.f. p.f. 5263/1 [che in realtà non risulta menzionata nell'elenco che precede, ove sono indicate le pp.ff. 5250, 5249/2, 2384, 2397 e la 2563/1 oggetto di causa, di talché è verosimile che con il numero “5263/1” si intese richiamare proprio la p.f. “2563/1” e che, quindi, in parte qua il redattore incorse in un errore materiale, n.e.] anche all'atto di affrancazione e regolamento degli oneri fondiari 27/3 arch. 3/6/1889 n. 109 III sez.”*.

Il verbale di impianto in questione prosegue nei seguenti termini *“La proprietà della Consortela Arzongla è connessa con la proprietà delle economie agricole delle tre sotto frazioni di S. Bernardo del Comune di Rabbi, Penasa, Stabulum e Valle e precisamente entro il perimetro delle particelle edificiali e fondiarie enumerate nell'atto di affrancamento e regolamento degli oneri fondiari 21 gennaio arch. 29 marzo 1886 n. 96 III sezione”*, con ciò essendosi verosimilmente inteso attestare la riferibilità della proprietà delle porzioni di fondo intavolate alla Consortela Arzongla, fra cui quella per cui si procede, a una collettività di persone stanziali nelle dette frazioni del Comune di Rabbi.

Il che, complessivamente valutato, avvalorata la riconducibilità della fattispecie in esame nel novero di quelle *“forme di proprietà collettiva che affondano le loro radici storiche e giuridiche nelle antiche comunità agrarie e silvo-pastorali, e quindi alle varie associazioni o università agrarie, interessenze, vicinie, ecc., costituite per l'esercizio di diritti comuni, come boschi, pascoli e simili”* (in tal senso la nota dottrinale prodotta da parte convenuta come doc. n° 5 e citata anche da parte attrice), che hanno trovato iniziali regolamentazioni normative prima nell'art. 34, legge 25 luglio 1952, n° 991 *“Provvedimenti in favore dei territori montani”* (in virtù del quale *“Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in*



conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore”) e nell’art. 10 legge 3 dicembre 1971, n° 1102 “Nuove norme per lo sviluppo della montagna” (il cui 1° co. dispone “Per il godimento, l’amministrazione e l’organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini”) e poi nell’art. 3, legge 31 gennaio 1994, n° 97 “Nuove disposizioni per le zone montane” (il cui 1° co. recita “Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all’articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397”) che, “nell’adottare la più ampia dizione di «organizzazioni montane (...) comunque denominate», ivi incluse le comunioni familiari di cui all’art. 10 della legge del 1971, non lascia adito a dubbi di sorta sulla sua riferibilità a qualunque dominio collettivo montano e, ad un tempo, lascia intendere il carattere non tassativo dell’elencazione operata da quest’ultima norma” (così, in motivazione, Cass., n° 24978/2018).

La materia degli assetti fondiari collettivi è stata poi oggetto di una più organica regolamentazione con la legge n° 168 del 2017, che “risulta orientata alla prevalente esigenza di salvaguardare le numerose forme, molteplici e diverse nelle varie aree territoriali, in cui si realizzano modalità di godimento congiunto e riservato di un bene fondiario da parte dei membri di una comunità, sul presupposto che esse sono funzionali non soltanto alla realizzazione di un interesse privato dei partecipanti, ma anche di interessi superindividuali di carattere generale, connessi alla salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e culturale del Paese”, come statuito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n° 228/2021, ove si è altresì sostenuto, per quanto qui rileva, che la nuova figura di “dominio collettivo” introdotta dalla legge *de qua* deve intendersi “come diritto reale, riservato a una comunità, di usare e godere congiuntamente in via individuale o collettiva di un bene fondiario o di un corpo idrico sulla base di una norma preesistente all’ordinamento dello Stato italiano” e costituisce “diritto soggettivo dominicale, che, quale proprietà collettiva, si colloca tra quelle, privata e pubblica, previste dall’art. 42, primo comma, Cost., avente ad oggetto un bene economico riferibile all’ente esponenziale della collettività degli aventi diritto”, risultando “connotato da peculiari caratteri, i quali



riflettono la sua strumentalità al soddisfacimento non solo dell'interesse privato dei titolari, ma anche di un interesse generale della collettività espressa dall'ente esponenziale, quale formazione sociale intermedia riconducibile all'art. 2 Cost., in attuazione (anche) del quale sono riconosciuti i domini collettivi”.

Dopo aver precisato (i) che i “*soggetti titolari del diritto...vanno sempre identificati nei singoli soggetti che fanno parte di una determinata collettività, l'appartenenza alla quale dipende dalle regole consuetudinarie che la disciplinano e che variano secondo le diverse realtà territoriali*”; (ii) che “*gli enti esponenziali, cui è affidata l'amministrazione dei beni di proprietà collettiva...hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria (art. 1, comma 2) e danno vita, quanto alla regolamentazione dei domini collettivi, ad un «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie», soggetto alla Costituzione (art. 1, comma 1)*”; (iii) che “*la stessa legge n. 168 del 2017 fa menzione espressa delle comunioni familiari montane già riconosciute dalle leggi sulla montagna, per affermare che esse «continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini» (art. 2, comma 2, secondo periodo), non diversamente da altre forme associative volte alla gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti all'ordinamento dello Stato*”, il giudice delle leggi ha rilevato che il regime dei beni oggetto di domini collettivi “*è improntato ai principi della intrasferibilità (sia inter vivos che mortis causa), inusucapibilità, imprescrittibilità e indivisibilità*”, per poi evidenziare, per quanto qui rileva, che “*il diritto di proprietà collettiva implica una situazione giuridica di godimento preesistente allo Stato italiano, esercitata con caratteri di normalità e non di eccezionalità, avente ad oggetto lo sfruttamento di un fondo (art. 2, commi 2 e 3, lettera a, della legge n. 168 del 2017) e connotato dal carattere “congiunto” e “riservato” dell'uso*” e che il carattere congiunto dell'uso (di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) della legge n° 168/2017) “*sta a significare che i terreni sono aperti al godimento promiscuo di tutti gli appartenenti alla collettività...sicché, in ragione di ciò, la proprietà collettiva si qualifica come comunione senza quote, in quanto, a differenza della comunione ordinaria, per un verso, il diritto di ogni comunista non è limitato ad una frazione o quota del bene comune; per altro verso, l'uso degli altri comunisti non trova limite nella quota o frazione di ciascuno*”.

I suindicati elementi identificativi dei domini collettivi disciplinati dalla legge n° 168/2017 appaiono ravvisabili con riguardo alla particella fondiaria per cui è causa.

Stando a quanto riportato nei menzionati verbali di impianto (v. doc. nn. 41 e 42 di parte attrice), può ritenersi che la proprietà dei fondi intavolata alla Consortela Arzongla sia



pervenuta ai relativi consorti, quali componenti di comunità familiari insediate in territorio montano, *“in seguito ad una investitura”* dell’epoca feudale o comunque, per la parte che qui rileva, in base *“all’atto di affrancazione e regolamento degli oneri fondiari 27/3 arch. 3/6/1889”*, il che parimenti consente di ravvisare quella preesistenza del diritto allo Stato italiano richiesta dall’art. 2, 2° co., legge n° 168/2017 (con cui, sostanza, si è inteso riconoscere la rilevanza *ex se*, e, quindi, non per effetto dell’intervento legislativo statale, dei domini collettivi e la natura di ordinamento giuridico *in re ipsa* degli stessi, tant’è che, in virtù dell’art. 1, la personalità giuridica viene riconosciuta, e non attribuita, all’ente esponenziale delle collettività di persone che condividono la proprietà), visto che, come persuasivamente rilevato in dottrina, *“poiché lo Stato italiano si estese agli attuali confini nazionali in tempi diversi, è da ritenere che per i diritti collettivi di cui si assume l’esistenza nei territori annessi successivamente, si debba fare riferimento alla data dell’annessione”*.

Sussistono anche gli ulteriori presupposti indicati dal 3° co. della disposizione normativa da ultimo citata, venendo in rilievo una collettività i cui membri (i consorti) hanno in proprietà terreni e sono nelle condizioni di ritrarvi, collettivamente o individualmente, le utilità normalmente ricavabili dal loro sfruttamento, che, per quanto consta, soltanto ad essi è riservato.

Vi è, quindi, ragione di ritenere fondato il riferimento di parte convenuta alla legge n° 168/2017, non risultando ascrivibile decisivo rilievo in senso contrario né al citato pronunciamento del Commissario degli usi civici, non trattandosi di provvedimento giurisdizionale, di talché è privo di quella connotazione vincolante tipica del giudicato, avendo la sola funzione di dichiarare la sussistenza o meno dei diritti di uso civico con riferimento ai terreni presi in esame; né all’attestazione della Provincia Autonoma di Trento dd. 8.4.2021 (v.doc. n° 18 di parte attrice), che si limita a fare riferimento al detto pronunciamento, sicché è anche sprovvisto di valore provvedimentale (lo stesso dicasi per l’elenco prodotto da parte attrice come doc. n° 19), e neppure al decreto della Corte di Appello di Trento dd. 3.9.1925 citato nel verbale di impianto relativo alla Consortela Malga Palù, non risultando prodotto in atti, ragion per cui non ne è noto il contenuto e, quindi, non lo si può ritenere senz’altro riferibile anche alla Consortela Arzongla.

Il riferimento all’atto di affrancazione e regolamento degli oneri fondiari menzionato nel verbale di impianto n° 550 relativo alla partita tavolare 356 (v. doc. n° 4 di parte attrice) induce poi a ricondurre la porzione di fondo oggetto di causa nel novero dei beni collettivi menzionati nella lett. b) dell’art. 3 della citata legge, il cui ambito applicativo non è limitato



ai soli fondi assegnati a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico, essendo ivi menzionato anche *“qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati”*.

In alternativa può venire in rilievo anche il disposto di cui alla lett. e) della medesima norma.

Né consegue l'assoggettamento della p.f. 2563/1 per cui si procede al regime giuridico disciplinato dal 3° co. dell'art. 3, legge n° 168/2017, per effetto del quale i beni collettivi elencati nel precedente 1° comma sono, fra l'altro, inusucapibili.

Non rileva in senso contrario il fatto che nel caso di specie il lasso temporale indicato nell'art. 1158 c.c. sia, in tesi, interamente trascorso prima dell'entrata in vigore della detta legge, ove si consideri, da un lato, che, l'art. 1 di tale testo normativo *“non ‘positivizza’, ma...prende atto della (pre)esistenza di una proprietà collettiva ‘originaria’, intesa sia come ‘comproprietà inter-generazionale’ sia quale ‘ordinamento giuridico primario’ delle comunità stesse, a sua volta soggetto (non alla legge, ma direttamente) alla costituzione”* (come precisato da Cass., n° 24978/2018); e dall'altro che, nell'individuare il regime giuridico dei beni collettivi, il 3° co. dell'art. 3 dispone che questo *“resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”*, con ciò, quindi, confermando il regime già vigente, da individuarsi in quello introdotto dall'art. 3, legge n° 97/1994 (che prevede la inusucapibilità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva) e, prima ancora, dall'art. 11, legge n° 1102/1971.

Aggiungasi a ciò che, come condivisibilmente rilevato in dottrina, la proprietà collettiva, essendo *“una forma di dominio esclusivo su un bene...caratterizzata da una titolarità che è del singolo in quanto componente della comunità e che è di quest'ultima in quanto costituita dai singoli “proprietari””* e rappresentando *“una proprietà, per di più, intergenerazionale, che, cioè non ammette un esercizio, per così dire, egoistico ed egocentrico delle facoltà proprietarie, in quanto onerata sempre dalla garanzia per le future generazioni, delle quali non può essere pregiudicato l'esercizio della proprietà...non può caratterizzarsi per la facoltà di alienare il bene, né per quella di sciogliere la comunione..., né per quella di mutarne la destinazione d'uso da parte dei proprietari”*, ragion per cui *“non può nemmeno ipotizzarsi l'acquisto per usucapione”*.

A sostegno della prospettazione attorea non appare significativamente valorizzabile neppure il dedotto stato di abbandono della particella fondiaria oggetto di causa, dovendosi ritenere che il detto regime di inusucapibilità, conseguendo dalla natura giuridica del bene,



non è condizionato dalla consistenza fisica o comunque dallo stato di manutenzione dello stesso.

Alla luce delle considerazioni svolte appare, dunque, fondato ritenere che la particella fondiaria per cui è causa è assoggetta al regime giuridico di cui al 3° dell'art. 3 della legge n° 168/2017, il che impone il rigetto della domanda attorea.

L'oggettiva controvertibilità della dedotta questione di diritto appare comunque valorizzabile ai fini di un'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Gonzo Claudia nei confronti della Consortela Arzongla, con l'intervento di Penasa Andrea e Magnoni Raffaele, disattesa ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Trento in data 18.7.2022

Il giudice
dr. Giuseppe Barbato

